

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

N° 864 del 20/06/2022

Oggetto:	FORNITURA DI UN SISTEMA DI PRECONCENTRAZIONE COMPLETO DI ACCESSORI CANISTER E SISTEMA DI PULIZIA CANISTER – PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021 - PROGETTO “CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISIONI ODORIGENE ED ATTIVITA ANTROPICHE”. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.50/2016 PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER VERIFICA UNICITÀ E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETÀ FKV S.R.L. NEL BANDO “PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO” - CPV 38432000-2 (APPARECCHI PER ANALISI). CIG 9279007ECC
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo, così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento dell'ARTA approvato con DGR n. 689 del 30.09.2013;

PREMESSO CHE:

- la L. 132/2016 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente con il fine "di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica" (art. 1);
- l'art. 3, co. 1 della L. n. 132/2016 attribuisce tra l'altro al Sistema, le seguenti funzioni: "controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente "(lett. B).
- tra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge istitutiva ad ARTA vi è quello di effettuare, anche attraverso mirate campagne di controllo ambientale, di qualità dell'aria (art. 5 comma 2, lett.h) e di attuare il monitoraggio dell'ambiente con le tecniche e le metodologie ritenute più opportune (lett. i);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 139 dell'1/12/2020 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra ARTA e Regione Abruzzo, sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale ARTA in data 11/12/2020 e dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti in data 16/12/2020, avente ad oggetto l'attuazione delle azioni e degli interventi assegnati ad ARTA nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025;
- la Regione Abruzzo, ai fini dell'attuazione del programma di interventi assegnato alla competenza di ARTA, ha richiesto la trasmissione di una proposta di intervento per la realizzazione delle misure previste dal Piano della Prevenzione, da ricomprendere nel protocollo d'intesa;
- in ottemperanza a tale richiesta, l'ARTA con nota prot. n. 209 del 5/1/2020, ha trasmesso il "Progetto di caratterizzazione delle emissioni odorigene da attività antropiche", con l'indicazione delle fasi di sviluppo delle attività e dei relativi importi necessari, che è allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;



CONSIDERATO CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 26.01.2021, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra ARTA Abruzzo e la Regione Abruzzo per la realizzazione del programma di interventi assegnato alla competenza dell'Agenzia per la caratterizzazione delle emissioni odorigene da attività antropiche;
- il Protocollo d'Intesa della durata di n. 3 (tre) anni prevede per la realizzazione del progetto l'acquisizione della strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto;

RILEVATO che la realizzazione del Progetto in parola sarà finanziato con i fondi destinati all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione per l'anno 2020 – pari ad € 600.000,00 - assegnati all'ARTA con Determinazione DPF011/124 del 21/10/2020;

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 26.01.2021 è stata nominata RUP del Protocollo d'Intesa la Dott.ssa Luciana Di Croce;

PRESO ATTO

- che la normativa sulla qualità dell'aria e sulle emissioni in atmosfera per le emissioni odorigene non indica valori limite, mancando completamente riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo;
- che il documento tecnico più recente e completo in tema di metodi per valutare l'impatto odorigeno è il testo prodotto dal Sistema Nazionale delle Agenzie di Prevenzione Ambientale (SNPA): "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" allegato alla Delibera n.38/2018 del Consiglio SNPA;
- che nel suddetto testo, al paragrafo 4.2.1 "Tecniche di campionamento ed analisi" si legge quanto segue: *"Il prelievo di aria si realizza con tecniche che utilizzano i "canister", appositi contenitori metallici, rivestiti internamente da film di materiale inerte che, per depressione, convogliano il campione gassoso a loro interno senza alterarne la composizione e necessitano dell'impiego di un apposito sistema di estrazione e preconcentrazione diretta"*;
- che nel suddetto testo, al paragrafo 4.2.2 "Analisi mediante Gascromatografia/Spettrometria di massa (GC/MS)" si legge quanto segue: *"la tecnica analitica di elezione per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene è certamente la gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC/MS), preceduta da un'opportuna fase di preconcentrazione del campione gassoso e desorbimento termico. Il metodo più diffuso per l'analisi GC/MS di campioni gassosi è il metodo TO-15 dell'Environmental Protection Agency statunitense (US EPA)"*;
- che la norma tecnica di riferimento in ambito Europeo - UNI EN 13725:2004 "Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica" -, che descrive nei minimi dettagli come misurare gli odori e quindi permette di dare un valore numerico ad una sensazione, definendo che la misura degli odori viene effettuata mediante analisi in olfattometria dinamica (UNI EN 13725);

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, si rende necessario dotare i laboratori del Distretto prov.le di Teramo adibiti alle attività analitiche dedicate alla emissioni odorigene di uno strumento all'avanguardia per l'esecuzione delle determinazioni analitiche finalizzate alla "caratterizzazione delle emissioni odorigene da attività antropiche";

VISTA la nota (**Allegato 1**) a firma del II Responsabile d'Ufficio CTP Chimico Dott. Pierino Di



Pietro, avente ad oggetto “Progetto “caratterizzazione delle emissioni odorigene da attività antropiche” - Trasmissione Relazione tecnica strumentazione laboratorio chimico”, nella quale vengono descritte le necessità strumentali del laboratorio chimico in merito alle determinazioni analitiche finalizzate alla “caratterizzazione delle emissioni odorigene da attività antropiche” e nel contempo viene individuata la strumentazione ritenuta più adatta alle esigenze come di seguito:

- canister; strumento di campionamento idoneo agli scopi del progetto odorigene in quanto in acciaio rivestito internamente in silonite (per evitare la cross contamination)
- Sistema automatico di pulizia canister: Entech 3100, ideale per la corretta applicazione della procedura di analisi dei VOC secondo quanto descritto dalla US EPA TO15 e TO14
- Sistema di pre-concentrazione Entech modello 7200CTS, che permette di ottenere il pieno recupero dei composti presenti nella lista US-EPA TO15, in quanto impiega la tecnologia brevettata MCCTS (Multi Capillary Column Trapping)

VISTA la nota (**Allegato 2**) a firma del II Responsabile d'Ufficio CTP Chimico Dott. Pierino Di Pietro, avente ad oggetto “Integrazione relazione tecnica strumentazione “Progetto Odorigene” del 27 dicembre 2021”, nella quale si precisa che “il sistema di preconcentrazione Entech 7200, in uso da Arpa Veneto, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Umbria e Trento e Bolzano è l'unico sistema conforme al metodo analitico EPA TO15 e EPA TO15A” e si evidenzia il vantaggio di affidare la fornitura ad un'unica azienda in grado di gestire altresì la manutenzione, pezzi di ricambio e garanzia dalla fase di campionamento all'analisi;

VISTE le Linee Guida ANAC emanate ai sensi dell'art.213 “Codice dei Contratti Pubblici” rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione”;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell'ANAC e i relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida dell'Anac n. 4 al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, si deve condurre una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato e la Stazione Appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato medesimo;

VISTA l'indagine esplorativa effettuata (**Allegato 3**), al fine di individuare gli operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire uno strumento avente le caratteristiche adatte alla tipologia di analisi da effettuare oltre che rispondente alla norma UNI EN 13725 e soprattutto alle prescrizioni della US EPA TO15 e TO15A, attraverso la richiesta di informazioni sulla possibile disponibilità a fornire lo strumento richiesto alle seguenti società presenti sul mercato produttrici e/o distributrici di strumentazione altamente tecnologica e dedicata ad analisi su matrici specifiche:

- SRA Intruments S.p.A. (Prot.5931/2022)
- Agilent Technologies Italia S.p.A. (Prot.5932/2022)
- Shimadzu Italia s.r.l. (Prot.5935/2022)
- Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Prot.5938/2022)

VISTE le seguenti risposte delle società suddette (**Allegato 4**):



- Agilent Technologies Italia S.p.A.: *“A seguito di un confronto con i colleghi specialisti in materia, ci troviamo costretti a dirle che purtroppo non possediamo nel nostro listino un prodotto in grado di soddisfare le sue richieste”* (Prot.6250/2022)
- Shimadzu Italia S.r.l.: *“Vi confermiamo che Shimadzu non è in possesso della soluzione tecnologica da voi richiesta. Per quanto a nostra conoscenza tali sistemi sono prodotti dalla ENTECH INSTRUMENTS”* (Prot.6820/2022);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *“Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”*;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)” per l'affidamento di appalti e concessioni*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni*



aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata (art.63 comma 2 lett b) punto 2), di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

DATO ATTO che in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, come sopra specificato, l’Agenzia ha individuato la società italiana FKV S.r.l. come unico fornitore in Italia del sistema di preconcentrazione Entech 7200, già in uso da Arpa Veneto, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Umbria e Trento e Bolzano, quale unico conforme al metodo analitico EPA TO15 e EPA TO15A e di conseguenza unica soluzione disponibile per il soddisfacimento delle esigenze richieste dalle attività analitiche sulle matrici odorigene secondo le norme vigenti in materia, ritenendo che non sussistano allo stato attuale soluzioni alternative;

DATO ATTO che ARTA Abruzzo ha inteso, per tutte le motivazioni sopra addotte, avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) d.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura della strumentazione indispensabile al progetto caratterizzazione delle emissioni odorigene, alle condizioni meglio specificate negli allegati 1 e 2 della presente determina;

ACQUISITA la seguente documentazione, prodotta dalla società FKV S.r.l.:

- ☐ Dichiarazione di Unicità/Esclusività (**Allegato 5**), resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, relativa alla distribuzione in esclusiva sul territorio italiano della società Entech Instruments Inc. ed alla responsabilità della società medesima per il marketing, installazioni e servizio post-vendita, oltre che sulla fornitura di ricambi/consumabili originali in quanto acquistato c/o la rispettiva casa madre (Prot.n.0028635/2022);
- ☐ Dichiarazione di esclusività tecnica strumentazione (**Allegato 6**), resa ai sensi del DPR n.445/2000, nella quale il Procuratore della società dichiara di essere distributore esclusivo su tutto il territorio italiano della società ENTECH Instruments Inc, con sede in 2207 Agate Court Simi Valley, CA 93065, produttore di sistemi che impiegano innovative ed esclusive soluzioni tecniche atti a migliorare le prestazioni analitiche, oltre che la sicurezza operativa nei laboratori analitici, nello specifico:
 - EN 7200CTS01SHV - Preconcentratore Cryogen-Free per VOC - Tecnologia brevettata MCCTS basata sull’arricchimento attraverso colonne capillari (Multi Capillary Column Trapping), per il recupero di COV senza l’impiego di trappole criogeniche ne raffreddate elettronicamente (peltier). Permette di eliminare l’umidità



senza l'utilizzo di sistemi di raffreddamento e senza la perdita di molecole polari elencate nella procedura TO15A/2019 - Patent number: 11067548 "Multi-capillary column pre-concentration system for enhanced sensitivity in gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GCMS)

- EN 3108DMP-HV - Sistema Di Pulizia Automatico Canister" (Prot.n.0028637/2022);

DATO ATTO che nella fattispecie, l'ARTA Abruzzo ha inteso procedere ad un'indagine di mercato volta a verificare e confermare la sussistenza dei presupposti che consentano il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett.b), del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento della fornitura;

VISTO l'art.66 comma 1 del D.Lgs.50/2016, il quale recita *"Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti (da esse programmati) e dei requisiti relativi a questi ultimi"*;

VISTE le Linee Guida n.14, emanate da ANAC, recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato", le quali contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli art. 66 e art. 67, secondo cui *"Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa"*;

PRESO ATTO che le suddette Linee guida forniscono indicazioni circa il procedimento di consultazione, secondo cui:

- La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza.
- Le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione.
- L'avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità.
- L'avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo;

VISTE le linee guida numero 8 del 13 settembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (adottate con Delib. ANAC 13/09/2017, n. 950 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 248 del 23 ottobre 2017), le quali forniscono indicazioni circa i casi in cui è possibile indire ricorrere ad affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per motivazioni legate all'esistenza di privative, all'infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare;

DATO ATTO che, secondo quanto riportato nelle suddette linee guida ANAC n.4, trattasi nel caso specifico di una fornitura caratterizzata da:



- esclusività derivante dall'esistenza di una privativa industriale in quanto la Entech Inc., produttrice dello strumento di cui trattasi, risulta titolare di un diritto di esclusiva (brevetto), allegato alla presente determina con Prot.n.0028639/2022 (**Allegato 7**)
- infungibilità in quanto il bene in oggetto è l'unico che può garantire il soddisfacimento delle esigenze analitiche legate al progetto sulla caratterizzazione delle emissioni odorigene in quanto unico strumento rispondente alle prescrizioni della TO15A/2019;

DATO ATTO che nel caso specifico della presente fornitura il bene risulta infungibile a causa di ragioni di tipo tecnico e di privativa industriale, di conseguenza il legislatore ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse, essendo necessario tuttavia che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata;

CONSIDERATO:

- che ricorrono i presupposti per affidare alla ditta FKV S.r.l., distributore esclusivo in Italia del bene in oggetto prodotto dalla società Entech Inc., la fornitura tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): (... la procedura può essere utilizzata: punto b) "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:[...] punto 2) "la concorrenza è assente per motivi tecnici" e "non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli");
- che ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che "non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- che la partecipazione è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione in capo all'impresa di cui all'art. 80 del d.lgs.n. 50/2016;

DATO ATTO che per tutte le motivazioni sopra riportate, con avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia, per il periodo di quindici giorni con scadenza 09 giugno 2022, si è ritenuto di procedere ad un'indagine esplorativa di mercato, al fine di verificare l'esclusività della fornitura dichiarata dalla ditta FKV S.r.l. ed appurare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, in grado di effettuare la fornitura in oggetto;

DATO ATTO che il suddetto avviso persegue gli obiettivi di cui all'art.66 comma 1 del D.Lgs.50/2016, in accordo altresì con quanto prescritto nella Linee guida ANAC n.8 del 13 settembre 2017;

VISTO l' "AVVISO ESPLORATIVO PER VERIFICA ESCLUSIVITA' TECNICA/UNICITA' DEL FORNITORE E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016" - Indagine di mercato finalizzata alla verifica di esclusività tecnica della fornitura/unicità del fornitore e per manifestazione di interesse finalizzata alla verifica sull' esistenza di ulteriori operatori economici – rispetto a quelli conosciuti – in grado di fornire un sistema di pre-concentrazione



per analisi canister conforme all'US-EPA TO015 e US-EPA TO015A, avente ad oggetto *"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SISTEMA DI PRE-CONCENTRAZIONE PER ANALISI CANISTER SECONDO IL METODO EPA TO015 ED EPA TO015A"* (**Allegato 8**), pubblicato sul sito dell'Agenzia e a norma di legge;

VERIFICATO che entro i termini indicati nel suddetto avviso è pervenuta, tramite le modalità indicate nell'avviso stesso, unicamente la manifestazione di interesse della società FKV S.r.l., acquisita al Prot.n.0026217 del 01/06/2022 (**Allegato 9**);

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate che determinano una infungibilità del bene oggetto della fornitura oltre che un'esclusività della stessa, la fornitura dello strumento in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla società FKV S.r.l., in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016;



CONSIDERATO che in esito alla consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it) si è accertato che, alla data di adozione della presente determinazione, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene sopra indicato o comparabile con esso (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.);

RITENUTO, in base ai principi di proporzionalità e tempestività, di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RITENUTO che la Trattativa Diretta sul mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si intende ricorrere per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prescelta da codesta Amministrazione;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "*PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO*", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del bene oggetto della presente determinazione, tramite negoziazione con la società suddetta;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore FKV S.r.l. nel bando "*PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO*" - CPV 38432000-2 (Apparecchi per analisi);

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 175.809,15 oltre IVA come da legge;

VISTO l'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che «*È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia.....per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati*»;

RITENUTO di esonerare l'operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico affidataria e dello sconto praticato sul prezzo di listino
- trattasi di fornitura di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, devono essere forniti direttamente dal produttore;



APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, la Stazione Appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto della presente gara siano tali da non realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono l'elaborazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Allegato 10**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informativo Anac allegata (**Allegato 11**), dalla quale non risultano annotazioni;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_29718820 con scadenza validità 06/06/2022 (**Allegato 12**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 13**)
- Certificazioni UNI EN ISO 9001.2015 (**Allegato 14**) con scadenza in data 09/06/2024 per l'attività di "Commercializzazione a marchio del produttore ed assistenza di strumentazione scientifica – Settore EA: 29, 2019";
- Certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (**Allegato 15**) con scadenza in data 13/08/2022 per l'attività di "Commercializzazione a marchio del produttore ed assistenza di strumentazione scientifica mediante i processi di smistamento e spedizione, installazione e collaudo, manutenzione in sede propria e presso le sedi dei clienti, dimostrazione a clienti di analisi di laboratorio – Settori EA: 29, 2019";
- Certificazioni UNI ISO 45001.2018 (**Allegato 16**) con scadenza in data 01/08/2022 per l'attività di "Commercializzazione a marchio del produttore ed assistenza di strumentazione scientifica mediante i processi di smistamento e spedizione, installazione e collaudo, manutenzione in sede propria e presso le sedi dei clienti, dimodtrazione a clienti di analisi di laboratorio – Settori EA: 29, 2019";

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento sopra richiamato;

PRESO ATTO che si procederà sull'aggiudicatario agli ulteriori controlli prescritti dalla legge, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, attraverso il sistema AVCPass reso disponibile da Anac ai fini dell'acquisizione da parte della stazione appaltante della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici;



DATO ATTO che si provvederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare dei suddetti controlli;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, la fornitura di cui trattasi, a sub-impegnare la somma di Euro 214.487,16, al lordo di IVA sul capitolo 09.02.1.03.243.22 denominato "PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE", ripartita nel seguente modo:

- Euro 130.729,27 IVA inclusa sull'Impegno contabile N.2021/1/809/5, che presenta la necessaria disponibilità;
- Euro 83.757,89 IVA inclusa sull'Impegno contabile N.2021/1/809/3, che presenta la necessaria disponibilità;



TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **9279007ECC**, che si allega alla presente (**Allegato 17**);

ACQUISITO il documento (**Allegato 18**), con cui la società "FKV S.r.l." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI PROCEDERE, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett b), per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura biennale in somministrazione di consumabili per strumentazione di produzione ex Dionex Spa e Thermo Fisher Scientific Spa da destinare ai laboratori dei Distretti Provinciali ARTA, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A., abilitato al bando "**BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA**";

3) DI INDIVIDUARE, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

4) DI STABILIRE CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

5) DI ESONERARE l'operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni addotte in narrativa;

6) DI SUB-IMPEGNARE allo scopo la somma di Euro 214.487,16, al lordo di IVA sul capitolo 09.02.1.03.243.22 denominato "**PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE**", ripartita nel seguente modo:

- Euro 130.729,27 IVA inclusa sull'Impegno contabile N.2021/1/809/5, che presenta la necessaria disponibilità;
- Euro 83.757,89 IVA inclusa sull'Impegno contabile N.2021/1/809/3, che presenta la necessaria disponibilità;



7) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online, regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), possesso di certificazioni);

8) **DI DARE ATTO** che si procederà sull'aggiudicatario agli ulteriori controlli prescritti dalla legge attraverso il sistema AVCPass reso disponibile da Anac e si provvederà alla stipula del contratto sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

9) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

10) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura **9279007ECC**;

11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 20/06/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

